



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 162 - 4 SETTEMBRE 2026

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/196 del 09.06.2026

Integrazione “Avviso per il finanziamento di titoli di viaggio annuali per i lavoratori residenti in Abruzzo, connessi allo spostamento casa-lavoro – Approvazione” di cui alla D.D. n. DPC025/430 del 28/10/2025.

Determinazione n. DPC025/270 del 10.08.2026

Gasdotto “Estensione Rete Zona Industriale Sant’Atto DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse” Società Gasdotti Italia S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI) Via della Moscova n. 3. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del gasdotto ed opere connesse, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

Determinazione n. DPC025/271 del 17.08.2026

L.R. n. 54/1983 s.m.i. – Richiesta di Autorizzazione per attività estrattiva nuova cava di ghiaia, sita nel Comune di Cupello (CH) in Località “Rotella” Ditta richiedente: Marinelli Umberto S.r.l. Autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/283 del 26.08.2026

PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’U.E. Next Generation EU. Avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31/01/2023. Beneficiario AIKON S.r.l.. CUP C83D23000100006. Revoca agevolazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere h) e h-bis).

Determinazione n. DPC025/284 del 28.08.2026

A.U. n. 249. Pine Energy S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza 4.439,92 kWp nel Comune di Atri e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”). Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto fotovoltaico.

Determinazione n. DPC025/285 del 28.08.2026

A.U. 265. E-Distribuzione S.p.A. Elettrodotto di connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico di Pine Energy S.r.l. autorizzato con A.U. n. 249. Presa d'atto della determinazione DPC025/284 del 28/8/2026 di modifica non sostanziale della A.U. n. 249. Trasfusione delle disposizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico di Pine Energy S.r.l. alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto (cod. rintracciabilità 389625229 "ex 349617612"). Voltura del titolo autorizzativo a E Distribuzione S.p.A..



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE - DPC

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO – DPC025

SERVIZIO: A.I.A.

OGGETTO: *Integrazione “Avviso per il finanziamento di titoli di viaggio annuali per i lavoratori residenti in Abruzzo, connessi allo spostamento casa-lavoro – Approvazione” di cui alla D.D. n. DPC025/430 del 28/10/2025.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DPC025/430 del 28/10/2025 ad oggetto “avviso per il finanziamento di titoli di viaggio annuali per i lavoratori residenti in Abruzzo, connessi allo spostamento casa-lavoro – Approvazione”, che qui si intende integralmente riportata;

PREMESSO che in data 29/10/2025 veniva pubblicato l’Avviso di cui all’oggetto;

DATO ATTO che l’avviso prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura del 50% per il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo al TPL a favore dei lavoratori come definiti dal par. 2.1. ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi o subordinati, anche a tempo determinato, pubblici e privati residenti in Abruzzo, per l’acquisto di titoli di viaggio in forma di abbonamenti annuali nominativi al trasporto pubblico locale connessi allo spostamento casa-lavoro, per le sole sedi operative ubicate sul territorio regionale;

VISTA, ad oggi, la disponibilità economica che residua su detto intervento pari ad € 792.886,42, a seguito delle istanze già autorizzate, a fronte dell’importo previsto pari ad € 1.000.000,00;

DATO ATTO che l’obiettivo dell’Avviso è quello incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in ambito regionale per i lavoratori e in particolare lo spostamento di utenti dal mezzo individuale al trasporto collettivo, con lo scopo della riduzione delle percorrenze dei veicoli privati e, quindi, del traffico veicolare e delle relative emissioni inquinanti;

CONSIDERATA la finalità di migliorare la qualità dell’aria e del benessere urbano, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, e che pertanto è interesse della Regione Abruzzo di poter ampliare la platea dei soggetti beneficiari di cui al punto 2.1 dell’Avviso, non solo ai residenti nella regione Abruzzo, ma anche ai “domiciliati” in uno dei comuni della regione Abruzzo, sempre con esclusivo riferimento a sedi di lavoro localizzate in Abruzzo;

RITENUTO di poter integrare il già citato “Avviso per il finanziamento di titoli di viaggio annuali per i lavoratori residenti in Abruzzo, connessi allo spostamento casa-lavoro” (Codice Unico di Progetto - CUP C99B24000130001), prevedendo che lo stesso possa essere destinato anche a persone fisiche “domiciliate” in un comune della regione Abruzzo che si configurino come liberi professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori presso imprese private o dipendenti di pubbliche amministrazioni e siano muniti di patente guida ed occupati e censiti presso sedi di lavoro localizzate nell’ambito del territorio regionale;

CONSIDERATO CHE, al fine della massima trasparenza e parità di accesso, si ricorda che sarà ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l’acquisto del titolo di viaggio annuale nominativo acquistato a partire

dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui alla DD DPC025/430 del 28/10/2026, cioè dal 29/10/2025;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra tutto quanto previsto nell'originario avviso e non modificato con il presente atto rimarrà immutato;

Constatata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla legislazione vigente;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- a) di integrare i soggetti beneficiari di cui al punto 2.1 dell'“Avviso per il finanziamento di titoli di viaggio annuali per i lavoratori residenti in Abruzzo, connessi allo spostamento casa-lavoro” - CUP C99B24000130001, anche con i “domiciliati in uno dei comuni della regione Abruzzo”, sempre con esclusivo riferimento a sedi di lavoro localizzate in Abruzzo;
- b) di stabilire che le modalità di presentazione delle domande rimangono quelle contenute nell'Avviso approvato con determinazione n° DPC025/430 del 28/10/2026;
- c) di precisare che sarà ritenute ammissibile la spesa sostenuta per l'acquisto del titolo di viaggio annuale nominativo acquistato a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui, quindi dal 29.10.2025;
- d) di ribadire che null'altra modifica riguarda l'avviso di cui alla D.D. n° DPC025/430 del 28/10/2026 che qui si intende integralmente riportato;
- e) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC per opportuna conoscenza e per l'inserimento dello stesso nella raccolta delle determinazioni dirigenziali DPC;
- f) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Avvisi www.regione.abruzzo.it, sulla sezione dedicata dello Sportello digitale della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it> e sul BURAT;
- g) precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025 – Ufficio A.I.A. – C.so Vittorio Emanuele II, 301 – Pescara – dpc025@pec.regione.abruzzo.it .

L'ESTENSORE

Emanuela Guaraladi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

dott. Fabio Pizzica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPC025

dott. Dario Ciamponi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
09.06.2026 15:01:56
GMT+02:00



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Gasdotto “Estensione Rete Zona Industriale Sant’Atto DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse”

Società Gasdotti Italia S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI) Via della Moscova n. 3.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del gasdotto ed opere connesse, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L. n. 241/1990 s.m.i. concernente le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”*;
- il D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - *“Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- la L.R. n. 32/2015 - *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 che attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio di autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche non facenti parte della rete nazionale, funzioni oggi esercitate dal Servizio DPC025- Politica Energetica e Risorse del Territorio, ai sensi della L.R. n. 32/2015;

PREMESSO che:

- con istanza PERM/LNu/AMa/2025/0868 del 30/06/2025, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0273910/25, la Società Gasdotti Italia S.p.A. [in seguito: S.G.I. o Società proponente], C.F. e P. IVA 04513630964, ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, il progetto denominato “**Estensione Rete Zona Industriale Sant’Atto DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse**” ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- la Società proponente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 164/2000, ha dichiarato che l’opera in progetto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto necessaria a garantire elevati livelli di sicurezza nella gestione della rete, una maggiore efficienza nell’erogazione alle utenze, nonché a consentire l’incremento dei volumi trasportati;
- l’opera in progetto si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 9,580 km ed è costituita da una condotta in acciaio di diametro DN 150 (6”) e pressione di progetto pari a 75 bar;
- la nuova condotta, staccandosi dall’impianto esistente denominato “Cabina di Riduzione S. Atto – Camerette 10-9”, situato nella zona industriale di Sant’Atto nel Comune di Teramo, attraverserà i comuni di Bellante e Castellalto fino a raggiungere la zona industriale di Mosciano Stazione nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE). L’infrastruttura, comprensiva degli impianti di sezionamento di linea, interesserà dunque i territori comunali di Teramo, Bellante, Castellalto e Mosciano Sant’Angelo, tutti ricadenti nella provincia di Teramo.
- l’intervento è finalizzato ad assicurare il collegamento e la fornitura di gas naturale al bacino di utenza delle aree industriali di Bellante, Castellalto e Mosciano Sant’Angelo, assicurando il collegamento con la rete ad alta pressione attraverso la realizzazione di un’infrastruttura che consenta il trasporto sicuro ed efficace del gas metano, garantendo un approvvigionamento continuo e affidabile. La rete permetterà di soddisfare le esigenze energetiche delle utenze industriali fornendo energia per la produzione e i processi industriali;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

RICHIAMATA la procedura di Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull’opera, indetta con nota Prot. n. 0495227/25 del 16/12/2025, svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell’Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO che, successivamente alla richiamata nota di indizione della Conferenza di Servizi del 16/12/2025:

- con nota Prot. n. 927/2026, acquisita agli atti regionali in data 15/01/2026 al prot. n. 0013267/26, il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha evidenziato che il tracciato del gasdotto,

per la parte ricadente nel proprio territorio, risulta interferente con due rilevanti iniziative industriali ed energetiche in corso:

- Istanza di variante urbanistica (art. 8 D.P.R. 160/2010) presentata dalla Società AEHRA AUTOMOBILI Srl per la realizzazione di un impianto di produzione di auto elettriche di alta gamma;
 - Impianto agrifotovoltaico avanzato della Società REBEE Srl, già in possesso di Giudizio favorevole di verifica di assoggettabilità a VIA n. 4464/2025;
- l'Amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo, unitamente alla richiamata nota del 15/01/2026, ha trasmesso formale atto di indirizzo (prot. n. 682 del 12/01/2026) recante una proposta di tracciato alternativo, corredata dai relativi elaborati grafici, finalizzata ad evitare le suddette interferenze;
- la Società REBEE Srl, con nota del 30/01/2026, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0039398/26 del 02/02/2026, ha formalmente richiesto la partecipazione al procedimento e la concertazione di una soluzione progettuale alternativa che consenta la coesistenza tra il progetto del gasdotto in oggetto ed il proprio impianto agrifotovoltaico, trasmettendo a tal fine una proposta di variante al tracciato già avallata dalla proprietà dei terreni interessati;
- con nota prot. n. PERM/LNu/FDi/2026/2303, registrata agli atti della Regione in data 06/02/2026 con Prot. n. 0049816, indirizzata al Comune di Mosciano Sant'Angelo e, per conoscenza, allo scrivente Servizio e al Servizio regionale DPE015 – Genio Civile Pescara, la Società S.G.I. in riscontro alle osservazioni avanzate dal Comune di Mosciano Sant'Angelo di cui alle citate note Prot. 29462/2025 del 22/12/2025, Prot. 682/2026 del 12/01/2026 e Prot. 927/2026 del 15/01/2026, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Nota tecnica “5774-001-RT-E-0019” con cui il Proponente, tra l'altro, si rende disponibile ad effettuare un'ottimizzazione del tracciato, al fine di individuare una soluzione progettuale univoca in grado di superare entrambe le interferenze rilevate, e propone uno specifico progetto di ottimizzazione;
 - Elaborato “5774-001-PC-E-1103”: *Planimetria Catastale: Ottimizzazione per Interferenza Progetti in Autorizzazione*;
 - Elaborato “5774-001-PP-E-0321”: *Piano Particellare: Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)*;
 - Elaborato “5774-001-PP-E-0322”: *Piano Particellare: Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) – Tracciato Ottimizzato*;
- con nota prot. PERM/LNu/FDi/2026/2305 del 06/02/2026 il Proponente ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Servizio regionale DPE015 – Genio Civile Pescara, in merito all'elenco delle aree interessate dall'opera, da inserire nell'avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo, integrato sulla base della documentazione relativa all'ottimizzazione trasmessa da S.G.I. con la richiamata nota PERM/LNu/FDi/2026/2303;
- con nota prot. n. 0061153/26 del 13/02/2026, lo scrivente Servizio ha disposto la sospensione dei termini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con nota prot. nr. 0495227/25 del 16/12/2025, per un periodo non superiore a 60 giorni, al fine di consentire

alla Società proponente di risolvere le interferenze tecniche e urbanistiche emerse con le iniziative industriali ed energetiche delle società AEHRA Automobili S.r.l. e REBEE S.r.l. nel Comune di Mosciano Sant'Angelo;

- con nota prot. PERM/LNu/FDi/2026/2400 del 25/02/2026, acquisita al prot. regionale n. 0078523/26, la Società proponente ha richiesto il riavvio dei termini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con nota prot. nr. 0495227/25 del 16/12/2025, e a tal fine ha trasmesso:
 - la documentazione tecnica relativa alla soluzione progettuale definitiva volta a risolvere le interferenze segnalate dal Comune di Mosciano Sant'Angelo e dalle Società coinvolte (AEHRA Automobili S.r.l. e REBEE S.r.l.);
 - Perizia tecnica asseverata controfirmata dalla Società proponente, nella quale si evidenzia l'assoluta marginalità, rispetto al progetto originario, degli impatti amministrativi, tecnici e vincolistico-ambientali della nuova proposta, configurandosi quindi come variante non sostanziale che non altera le caratteristiche funzionali, il diametro o la pressione di progetto dell'opera;
 - documentazione progettuale aggiornata necessaria al perfezionamento, da parte del Servizio Genio Civile DPE015, degli adempimenti previsti dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;

EVIDENZIATO che, con riferimento agli adempimenti di pubblicità del procedimento espropriativo:

- il Servizio regionale DPE015 – Genio Civile Pescara – Ufficio Espropri, con nota prot. 0100942/26 del 12/03/2026, ha trasmesso al proponente l'Avviso pubblico di avvio del procedimento (Prot. 0100898/26 del 12/03/2026) per la pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/2001, a cura della Società proponente, all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'intervento, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;
- l'Avviso è stato altresì pubblicato, in data 12/03/2026, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione "Espropri";
- con nota PERM/LNu/FDi/2026/3031 del 03/06/2026, il Proponente ha trasmesso evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso:
 - in data 17/03/2026, sul quotidiano a diffusione locale "Il Messaggero edizione Teramo" e sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Messaggero";
 - dal 17/03/2026 al 17/04/2026 all'Albo Pretorio del Comune di Teramo;
 - dal 17/03/2026 al 16/04/2026 all'Albo Pretorio dei comuni di Mosciano S. Angelo e Castellalto;
 - dal 18/03/2026 al 17/04/2026 all'Albo Pretorio del Comune di Bellante;

DATO ATTO che, conseguentemente alla trasmissione da parte di S.G.I. S.p.A. della soluzione progettuale ottimizzata, avvenuta con la richiamata nota prot. PERM/LNu/FDi/2026/2400 del 25/02/2026, ed alle citate pubblicazioni dell'Avviso pubblico di avvio del procedimento, avvenute

tra il 12/03/26 e il 18/03/2026, lo scrivente Servizio, con nota Prot. 0120428/26 del 25/03/2026, ha formalmente riavviato i termini procedurali della Conferenza di Servizi decisoria, trasmettendo contestualmente la documentazione progettuale aggiornata a tutti i soggetti invitati, ivi inclusi i nuovi portatori d'interesse AEHRA Automobili S.r.l. e REBEE S.r.l.;

PRESO ATTO che, nel corso del rinvio istruttorio, sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo partecipativo:

- in data 01/04/2026 (Prot. RA 0133908/26), il Legale incaricato del soggetto identificato nel Piano Particellare con ID 69 (titolare dell'azienda agricola omonima e proprietaria dei terreni interessati dal tracciato nel Comune di Mosciano Sant'Angelo), ha presentato istanza di partecipazione al procedimento, rappresentando il grave pregiudizio alla continuità operativa aziendale derivante dalla frammentazione dei fondi e dalle interferenze tecniche con i macchinari agricoli pesanti;
- in data 09/04/2026 (Prot. RA 0144177/26) e 22/04/2026 (Prot. RA 0162706/26), la Società REBEE S.r.l. ha formulato osservazioni e proposte di variante per superare le interferenze con il proprio progetto agrivoltaico autorizzato;

DATO ATTO che lo scrivente Servizio, con nota Prot. RA 0154230/26 del 16/04/2026, ha riscontrato l'istanza della Ditta ID 69 confermandone la qualità di "soggetto espropriando" e convocando un Tavolo Tecnico di confronto istruttorio tra le parti;

TENUTO CONTO che in data 22/04/2026, la Società SGI ha prodotto una nota tecnica di riscontro preliminare (PERM/LNu/FDi/2026/2787, acquisita con Prot. RA 0163659/26) alle osservazioni pervenute dalla Ditta ID 69 e dalla Società REBEE S.r.l.;

DATO ATTO che:

- in data 23/04/2026, si è tenuto il suddetto Tavolo Tecnico in modalità telematica, nel quale:
 - sono state esaminate le criticità relative alla stabilità dei suoli in corrispondenza di ex cave e alla presunta incompatibilità con la condotta in progetto derivanti dai carichi dei mezzi agricoli pesanti;
 - le parti hanno infine concordato l'effettuazione di un sopralluogo congiunto sui terreni dell'azienda per verificare ulteriori affinamenti localizzativi;
- il Legale incaricato della Ditta ID 69, con nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 0170750/26 del 27/04/2026, ha formalizzato ulteriori osservazioni tecniche, allegando una propria proposta di tracciato alternativo;

VISTE le note PERM/LNu/FDi/2026/3032 del 03/06/2026 e PERM/LNu/FDi/2026/3044 del 04/06/2026, acquisite agli atti regionali rispettivamente con Prot. RA 0227902/26 e Prot. RA 0233438/26, con le quali il Proponente:

- ha comunicato che, a seguito del sopralluogo congiunto presso i terreni di proprietà della Ditta ID 69, avvenuto in data 29/04/2026, al quale hanno preso parte i tecnici della Società SGI, i

tecnici progettisti incaricati e la proprietà, è stata definita dalle parti l'ottimizzazione del tracciato al fine di ottemperare alle osservazioni pervenute;

- ha trasmesso:
 - la nota tecnica “5774-001-RT-E-0023” di riscontro alle osservazioni formulate in data 27/04/2026 dalla Ditta ID 69, recependo l'ultima ottimizzazione di tracciato concordata con il privato;
 - Elaborato “5774-001-PC-E-1100” - *Planimetria Catastale*
 - Elaborato “5774-001-PC-E-1101” - *Planimetria Catastale con VPE ed Aree di Occupazione Temporanea*
 - Elaborato “5774-001-PC-E-1103” - *Planimetria Catastale con Aree di Occupazione Lavori*
 - Elaborato “5774-001-EE-E-0320” - *Piano Particellare*
 - l'accordo bonario e l'impegno irrevocabile alla servitù sottoscritto in data 29 maggio 2026 tra la S.G.I. S.p.A. e la proprietà della Ditta ID 69;
 - visure catastali e ipotecarie attestanti l'assenza di vincoli pregiudizievoli e cause ostative alla definitiva stipula dell'atto notarile di servitù;
 - planimetria catastale in scala 1:2000 del tratto di progetto da realizzare nei fondi di proprietà della Ditta ID 69 (elaborati “5774-001-PC-E-1108_VPE_Ditta” e “5774-001-PC-E-1109_AOL_Ditta”);

EVIDENZIATO che, come dichiarato dal Proponente con la citata nota PERM/LNu/FDi/2026/3032 del 03/06/2026, la soluzione progettuale concordata con la Ditta ID 69:

- non comporta l'insorgenza di ulteriori vincoli tecnici, territoriali, urbanistici o ambientali rispetto a quelli già valutati nell'ambito del procedimento autorizzativo;
- non interessa nuove Ditte rispetto a quelle già coinvolte dal procedimento, riguardando esclusivamente terreni di proprietà della Ditta ID 69 precisando che, dal punto di vista catastale, vengono confermati i mappali già interessati dal precedente piano particellare trasmesso con la nota Prot. PERM/LNu/FDi/2026/2400 del 25/02/2026, con l'esclusione dei mappali 236, 239, 242 e 262 del Foglio 51 e l'inserimento dei mappali 244 e 251 del medesimo Foglio 51, senza estensione verso ulteriori proprietà, non interessando quindi nuovi soggetti terzi e garantendo, pertanto, la piena continuità dell'istruttoria espropriativa in virtù del raggiunto accordo tra le Parti;
- non determina interferenze con gli impianti delle Società REBEE S.r.l. e AHERA AUTOMOBILI S.r.l.;

ACQUISITA la nota Prot. 0319566/26 del 05/08/2026 con cui l'Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la “*Relazione procedimento espropriativo*”, a cui si rimanda integralmente per le osservazioni formulate, evidenziando, in particolare, che: “... *all'esito dell'endoprocedimento*

espropriativo svolto ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, non risultano pervenute osservazioni da parte dei proprietari interessati che evidenzino profili ostativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dovendosi ritenere superata, per effetto dell'accordo bonario sottoscritto in data 29.05.2026, l'osservazione formulata [dalla Ditta ID 69]";

RILEVATO, per quanto concerne gli aspetti archeologici e paesaggistici, che:

- con nota Prot. 0021617-P del 10/12/2025, acquisita per il tramite del Proponente, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con riferimento al progetto in esame:
 - ha espresso, per gli aspetti paesaggistici, il parere favorevole vincolante, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 s.m.i.,
 - ha comunicato, per gli aspetti archeologici, ai sensi dell'allegato I.8, art. 1, comma 4, del D.Lgs 36/2023, "*... la necessità di assoggettare l'intervento alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dai commi 7 e seguenti del citato articolo, mediante l'esecuzione di saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.*"
- con nota Prot. RA 0490256/25 del 11/12/2025, il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e Paesaggio, in conformità al succitato parere della Soprintendenza, ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 7314 del 11/12/2025;
- con nota PERM/LNu/FDi/2026/2471 del 06/03/2026 (Prot. RA 0092382/26), la Società proponente ha trasmesso il Piano dei saggi archeologici per l'esame di competenza della Soprintendenza;
- con nota Prot. 0008235-P del 24/04/2026 (acquisita al Prot. RA 0170810/26 del 27/04/2026), la Soprintendenza ha formulato una richiesta di integrazioni al predetto Piano saggi, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti tecnici;
- con nota PERM/LNu/FDi/2026/3076 del 09/06/2026 (Prot. RA 0235002/26), S.G.I. S.p.A. ha depositato la revisione del Piano delle indagini archeologiche, aggiornata e integrata sulla base della nuova ottimizzazione di tracciato concordata con la Ditta ID 69, ai fini dell'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo.

RICHIAMATI gli ulteriori seguenti atti istruttori, note integrative, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, acquisiti agli atti regionali nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria:

- Parere tecnico con prescrizioni espresso da Ruzzo Reti S.p.A. con nota prot. 0005817 del 04/03/2026;
- Parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Comune di Castellalto con nota prot. 662/2026 del 14/01/2026;

- Parere favorevole rilasciato dal Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise" con nota prot. 820 del 21/01/2026;
- Parere favorevole con prescrizioni espresso da Open Fiber S.p.A. con nota prot. 2357 del 07/01/2026;
- Autorizzazione con prescrizioni per gli attraversamenti stradali rilasciata dalla Provincia di Teramo – Servizio Concessioni con nota prot. 4782 del 30/01/2026;
- Dichiarazione di conformità urbanistica trasmessa dal Comune di Teramo con nota prot. 0084333 del 23/12/2025;
- Parere di massima favorevole con prescrizioni espresso da ANAS S.p.A. con nota Prot. n. 0390131-26 del 30/04/2026, con cui l'Ente ha inoltre richiesto specifiche integrazioni progettuali per gli attraversamenti stradali;
- Nota PERM/LNu/FDi/2026/3344 del 26/06/2026 (acquisita al Prot. RA 0263663/26), con cui il Proponente ha fornito riscontro alla predetta nota ANAS del 30/04/2026;
- Parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica Nord Teramo con nota prot. 1930 del 23/04/2026;
- Comunicazione di non interferenza trasmessa da Energean Italy S.p.A. con nota Prot. Aut/023/26/BG del 01/04/2026;
- Parere favorevole di compatibilità idraulica espresso dal Servizio Genio Civile Teramo (DPE014) con nota prot. RA 0164287/26 del 23/04/2026;

PRESO ATTO:

- che la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 06/08/2026, come si evince dal relativo Verbale redatto dal Responsabile del procedimento, registrato al Prot. n. 0320822/26 del 06/08/2026, e trasmesso in pari data, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- del contenuto del richiamato Verbale del 06/08/2026 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO, infine, che:

- la soluzione progettuale definitiva concordata tra la Società proponente e la Ditta ID 69 permette di superare integralmente le interferenze inizialmente segnalate dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (note prot. n. 682 del 12/01/2026 e prot. n. 927 del 15/01/2026) con le rilevanti iniziative industriali ed energetiche ricadenti nel territorio comunale (AEHRA Automobili S.r.l. e REBEE S.r.l.);

- la configurazione di tracciato definitiva recepisce le osservazioni trasmesse dalla Società REBEE S.r.l. con note del 09/04/2026 e del 22/04/2026, garantendo la piena coesistenza tecnica tra il metanodotto e l'impianto agrivoltaico in progetto;
- la Perizia Tecnica Asseverata depositata dal Proponente in data 25/02/2026 ha certificato l'assoluta marginalità tecnica, amministrativa e ambientale delle varianti di tracciato, escludendo la necessità di un riavvio integrale del procedimento autorizzativo;
- la soluzione progettuale definitiva, trasmessa dal Proponente con note PERM/LNu/FDi/2026/3032 del 03/06/2026 e PERM/LNu/FDi/2026/3044 del 04/06/2026, costituisce un ulteriore affinamento localizzativo derivante dal confronto tecnico e dal successivo accordo bonario sottoscritto con la Ditta ID 69 in data 29/05/2026;
- come dichiarato dal Proponente, l'ultima soluzione progettuale definitiva non altera le caratteristiche funzionali (DN 150, DP 75 bar), i materiali, né i criteri di sicurezza dell'opera già oggetto di valutazione favorevole da parte degli Enti preposti;

TENUTO CONTO che l'ottimizzazione, così come rappresentata dal Proponente, non interessa nuovi soggetti terzi rispetto a quelli già edotti dal procedimento espropriativo;

RITENUTO, di conseguenza, di poter confermare la validità e l'efficacia di tutti i pareri favorevoli e degli atti di assenso precedentemente acquisiti, poiché le variazioni introdotte non incidono sui presupposti tecnici e vincolistici alla base delle determinazioni di settore già rese in ambito della Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 06/08/2026 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera denominata ***“Estensione Rete Zona Industriale Sant’Atto DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse”***, conformemente al progetto presentato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con istanza iniziale (Prot. 0273910/25 del 30/06/2025), così come risultante dall'assetto progettuale definitivo configuratosi a seguito delle ottimizzazioni tecnico-localizzative depositate dapprima con la nota Prot. PERM/LNu/FDi/2026/2400 del 25/02/2026 (acquisita al Prot. regionale n. 0078523/26) e, da ultimo, con le note Prot. PERM/LNu/FDi/2026/3032 del 03/06/2026 e Prot. PERM/LNu/FDi/2026/3044 del 04/06/2026 (acquisite rispettivamente con Prot. RA 0227902/26 e Prot. RA 0233438/26), ed in ottemperanza ai pareri e alle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e dai Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili per la consultazione mediante il link riportato nel citato Verbale della Conferenza di Servizi;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 06/08/2026, il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto;
2. **di approvare** il progetto definitivo dell'opera denominata “*Estensione Rete Zona Industriale Sant’Atto DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse*” presentato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con istanza iniziale (Prot. 0273910/25 del 30/06/2025), come risultante dall'assetto progettuale definitivo configuratosi a seguito delle ottimizzazioni tecnico-localizzative depositate, dapprima con la nota Prot. PERM/LNu/FDi/2026/2400 del 25/02/2026 (acquisita al Prot. regionale n. 0078523/26) e, da ultimo, con le note Prot. PERM/LNu/FDi/2026/3032 del 03/06/2026 e Prot. PERM/LNu/FDi/2026/3044 del 04/06/2026 (acquisite rispettivamente con Prot. RA 0227902/26 e Prot. RA 0233438/26), nel rispetto di tutte le determinazioni, prescrizioni e condizioni espresse dalle Amministrazioni e dai Soggetti intervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi, come recepite nel Verbale conclusivo del 06/08/2026;
3. **di precisare** che le predette determinazioni, prescrizioni e condizioni, unitamente alla documentazione progettuale e istruttoria, costituiscono gli atti di riferimento del presente provvedimento e sono resi integralmente disponibili alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti mediante il link riportato nel citato Verbale della Conferenza di Servizi;
4. **di dare atto** che ai sensi dell’art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l’esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l’atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
5. **di autorizzare**, ai sensi degli artt. 52 *quater*, comma 3 e 52 *sexies* del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Gasdotti Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI), alla realizzazione e all’esercizio dell’opera di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
6. **di dare atto** che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

7. **di demandare** alla Provincia di Teramo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 7/2010, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla prosecuzione e alla conclusione del procedimento espropriativo, in qualità di Autorità Espropriante territorialmente competente per l'adozione degli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
8. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
9. **di fare obbligo** alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater*, comma 7 del DPR 327/2001 s.m.i., a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 2 del medesimo D.P.R.;
10. **di fissare** i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.;
11. **di stabilire** che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.;
12. **di precisare**, infine, che:
 - gli oneri derivanti dall'attuazione della procedura espropriativa, comprese le indennità spettanti agli aventi diritto e le spese connesse all'espletamento del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., restano integralmente a carico del soggetto promotore e beneficiario dell'asservimento, Società Gasdotti Italia S.p.A.;
 - la Società Gasdotti Italia S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;
 - per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 “*Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità*”;
13. **di fare obbligo** alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;

14. di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Società Gasdotti Italia S.p.A., alla Provincia di Teramo e, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio:

- al Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- al Comune di Bellante;
- al Comune di Castellalto;
- al Comune di Teramo;

15. di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
10.08.2026 14:11:42
GMT+02:00

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. – Richiesta di Autorizzazione per attività estrattiva nuova cava di ghiaia, sita nel Comune di Cupello (CH) in Località “Rotella”
Ditta richiedente: Marinelli Umberto S.r.l.
Autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 03/12/2025, acquisita in pari data al prot. regionale n. 480530/25, con cui la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. – P.IVA 02427910696, sede legale nel Comune di San Salvo (CH) in via Leone Magno n.5 [in seguito: Ditta], ha richiesto l’autorizzazione per l’apertura di una cava di ghiaia sita nel Comune di Cupello (CH), in Località “Rotella”, così individuata in Catasto terreni: Foglio di mappa n. 34, Particella n. 2p;

RICHIAMATO il Giudizio n. 4771 del 20/11/2025 del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA), che esprime parere favorevole al succitato progetto, nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate, avendo preso atto, in particolare che *“la coltivazione avrà un’altezza di 3,50-3,70 metri, e che verrà rispettato il franco di 2,0 m tra il fondo scavo e la massima escursione della falda individuata a circa m 5,80 dal piano campagna e ritenuto che, nella fase di rilascio dell’autorizzazione, sarà stabilito il monitoraggio atto a verificare il rispetto del suddetto franco tramite i due piezometri posizionati fuori dell’area di cava”*;

RICHIAMATI, altresì:

- l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Cupello in data 15/05/2025 relativa a *“lavori per la coltivazione di una cava di materiale ghiaioso sita nel comune di Cupello*

(CH)”, con la quale si dispone, in particolare, che:

- la pendenza del terreno perimetrale di scavo riguardante l’intera area (Lotto 1 + Lotto 2) dovrà essere di 30° anziché 45°;
- il ripristino delle aree dovrà avvenire contestualmente alla loro coltivazione;
- la nota prot. n. 8487 del 11/08/2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con la quale si dispone, in particolare, che la Ditta dovrà comunicare alla medesima Soprintendenza la data di inizio dei lavori con un preavviso di 5 giorni massimo al fine di consentire al personale tecnico della Soprintendenza lo svolgimento degli opportuni compiti di ispezione;
- la Determinazione n. 402 del 09/10/2025 del Comune di Cupello in merito a *“Approvazione Valutazione di Incidenza ambientale relativo ad attività cava di materiale ghiaioso in località Rotella nel comune di Cupello”*;

RICHIAMATO l’esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 23/12/2025 sull’area interessata dall’intervento, nonché il relativo Rapporto dell’Ufficio Risorse Estrattive, registrato al progr. Reg. n. 11673/25, dal quale non sono emersi elementi ostativi all’apertura dell’attività estrattiva;

DATO ATTO che in data 20/02/2026, con nota Prot. n. 71863/26, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all’approvazione del progetto in istanza;

PRESO ATTO che, nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica Sud - Vasto, di cui al Prot. 876/PROT del 06/03/2026, acquisito in pari data al protocollo regionale n. 92808/26;
- nota prot. n. 0002658 del 10/04/2026 del Comune di Cupello, acquisita il 13/04/2026 al protocollo regionale n. 146303/26, con cui comunica il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento;

PRESO ATTO, altresì, che nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi sono pervenute le note della Provincia di Chieti prot. n. 8927 del 08/04/2026 e prot. n. 10996 del 27/04/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con n. RA 141293/26 e n. RA 169591/26;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi, redatto dal Responsabile del procedimento in data 19/05/2026 e trasmesso in pari data ai Soggetti partecipanti con nota Prot. n. 207615/26, dal quale risulta la conclusione favorevole della predetta CdS;

CONSIDERATO che, come riportato nel suddetto Verbale, l’Amministrazione provinciale rappresenta alcune previsioni del P.R.A.E. allo stato non ancora vigenti, nonché dell’art. 17 delle N.T.A. del P.T.C.P., i cui riferimenti sono da valutarsi alla luce del complessivo quadro normativo e pianificatorio vigente;

PRESO ATTO della nota Prot. n. 304830/26 del 24/07/2026, con la quale la Ditta ha trasmesso:

- copia della Polizza fideiussoria n. 2026/50/2747368 del 24/07/2026, stipulata con l'Agenzia

assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni e sottoscritta a favore della Regione Abruzzo, quale Ente beneficiario, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale della cava in oggetto, per un importo complessivo pari a € 315.000,00 (Euro Trecentoquindicimila/00);

- Convenzione stipulata tra la Ditta e il Comune di Cupello ai sensi dell'art.13-bis della L.R. n.54/83, registrata agli atti comunali con n. 5264 del 16/07/2026;

EVIDENZIATA la necessità di proseguire il monitoraggio della falda tramite i 2 piezometri esistenti con cadenza semestrale;

VERIFICATO che:

- con riferimento all'area di cava oggetto del presente provvedimento, la Ditta è in possesso del titolo giuridico attestante la disponibilità dell'area, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 54/1983 s.m.i., avendo acquisito in data 31/07/2026 - prot. n. 315321/26, la scrittura privata aggiornata, sottoscritta in data 31/07/2026 tra la Ditta e i Soggetti proprietari dei terreni interessati dall'attività estrattiva;
- la Ditta risulta aver presentato istanza di rinnovo per l'iscrizione nell'elenco (c.d. "*White list*") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, ai sensi della L. 190/2012;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. al progetto di "Richiesta di Autorizzazione per attività estrattiva nuova cava di ghiaia, sita nel Comune di Cupello (CH) in Località "Rotella", Foglio di mappa n.34, Particella n. 2p, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione e ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Marinelli Umberto S.r.l. – P.IVA 02427910696, sede legale nel Comune di San Salvo (CH) in via Leone Magno n.5 [in seguito: Ditta], all'apertura di una cava di ghiaia sita in Località Rotella nel Comune di Cupello (CH), individuata catastalmente alla Particella n. 2p del Foglio di mappa n.34, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati nel corso delle sedute della Conferenza di Servizi, oltre a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n. 4771 del 20/11/2025, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento autorizzatorio;

- il termine massimo per l'inizio dei lavori, compresi quelli propedeutici all'attività estrattiva, è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 65.158,00 mc per l'intera durata dell'attività;
- la corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale della cava oggetto del presente provvedimento è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2026/50/2747368 del 24/07/2026 stipulata dalla Ditta ed emessa dall'Agenzia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni a favore della Regione Abruzzo quale Ente Garantito, per un importo di Euro 315.000,00 (Trecentoquindicimila/00).

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di *“messa in esercizio dell'impianto”* di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale ...Impianti in deroga”*;
 - entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio dell'attività estrattiva), *“denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Verbale del sopralluogo congiunto con il Consorzio di Bonifica Sud – Vasto da cui risulti definita l'eventuale interferenza del tratto di condotta con l'attività estrattiva della nuova cava, in conformità alla nota consortile prot. n. 876/PROT del 06/03/2026;
 - Relazione tecnica a firma di Tecnico professionista da cui risulta che:
 - a. l'area sottoposta ad attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata e delimitata con una recinzione stabile, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;

- b. si è provveduto a installare, sia un'ideale chiusura delle vie di accesso, sia la relativa cartellonistica di avvertimento, comprendente l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
 - c. all'avvio dei lavori, è stata effettuata la misurazione di "zero" del livello della falda acquifera mediante i due piezometri esistenti, i cui valori dovranno essere riportati in apposito registro, da mantenere costantemente aggiornato mediante rilevazioni con cadenza semestrale al fine di documentare il mantenimento del franco di falda di 2 m rispetto al fondo scavo;
 - d. è stata svolta l'attività ispettiva a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, nonché le eventuali prescrizioni impartite, come da comunicazione dell'11/08/2025 della medesima Soprintendenza;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede delle CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
 - attenersi alle prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica del 15/05/2025 ovvero:
 - la pendenza del terreno perimetrale di scavo riguardante l'intera area (Lotto 1 + Lotto 2) dovrà essere di 30° anziché 45°;
 - il ripristino delle aree dovrà avvenire contestualmente alla loro coltivazione;
 - trasmettere al Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Regionale Risorse Estrattive e all'ARPA Abruzzo, il "*collaudo acustico*" di cui al comma 7, Art.4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale entro i termini stabiliti dall'Autorizzazione comunale di cui al comma 3 del citato Art.4, con decorrenza dall'avvio dell'attività estrattiva, avendo cura di aver rispettato la relativa prescrizione contenuta nel Giudizio n. 4771 del 20/11/2025 del CCR-VIA;
 - trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, all'Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'ARPA Abruzzo, una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto della volumetria del materiale utile estratto;
 - il passaggio al secondo Lotto potrà avvenire solo previa verifica in situ del ripristino del Lotto precedente da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune;

- Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - utilizzare i materiali di ritombamento previsti nel progetto depositato, costituiti nello specifico da:
 - terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale (cappellaccio) precedentemente accantonato;
 - terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
 - fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava trasportati mediante DDT, nel rispetto della condizione riportata nel Giudizio favorevole CCR-VIA n. 4771 ovvero *“che gli stessi provengano dal lavaggio degli inerti provenienti dalla cava medesima”*;
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
 - registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati provenienti dall'esterno;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica dell'area di cava assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità nella riposizione del terreno di scotico, implementando tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di cava;
- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - **nel caso dei fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava**, dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3.000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal

comma 1, lett.d), dell'art.184-ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i. secondo cui "l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana", in modo da consentire la gestione dei suddetti limi sabbiosi in qualità di sottoprodotto. Tale procedura si rende necessaria, considerata l'assenza di un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal D.Lgs 117/2008.

La Ditta è responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, della richiamata Perizia asseverata. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
 - alla Ditta Marinelli Umberto S.r.l.;
 - al Comune di Cupello;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
 - all'ARPA Abruzzo;
4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
14.08.2026 09:20:59
GMT+02:00



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’U.E. Next Generation EU. Avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31/01/2023. Beneficiario AIKON S.r.l. CUP C83D23000100006. Revoca agevolazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere h) e h-bis).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” - Approvazione avviso per l’attuazione a livello regionale e dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).”

VISTO l’Accordo di cooperazione istituzionale per l’attuazione della misura M2C2 – Investimento 3.1 “*Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse*” prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Incentivi energia e la Regione Abruzzo, concluso ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e registrato dalla Corte dei conti in data 08 giugno 2023, con n. 1982;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del dirigente del Servizio Politica energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata all’Avviso (<https://www2.regione.abruzzo.it/content/selezione-di-proposte-progettuali-la-realizzazione-di-impianti-di-produzione-di-idrogeno>):

- DPC025/025 del 31/01/2023, con la quale sono stati effettuati gli adempimenti per l’attuazione della misura, la pubblicazione dell’avviso e la definizione dei termini di apertura;
- DPC025/089 del 31/03/2023, con quale in attuazione della D.G.R. n. 49 del 31 gennaio 2023, è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, con indicazione della dimensione finanziaria e dell’agevolazione concedibile;
- DPC025/413 del 5/12/2023, di concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti attuatori esterni (o “beneficiari”) e approvazione dello schema di atto d’obbligo che disciplina obblighi e adempimenti dei beneficiari delle agevolazioni, connessi alla concessione dei finanziamenti,



all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all'applicazione della normativa richiamata nelle premesse;

- DPC025/051 del 5/2/2024, di presa d'atto di sottoscrizione atti d'obbligo, presa d'atto della rinuncia al finanziamento del beneficiario BluSolar Rosciano S.r.l. e di conseguente revoca del finanziamento per l'importo di € 3.731.496;
- DPC025/167 del 9.5.2024, di approvazione della variante progettuale di Konia S.r.l.;
- DPC025/197 del 19.05.2025, di approvazione della variante soggettiva di Aikon S.r.l.;
- DPC025/254 del 19.06.2025, di integrazione dell'approvazione della variante soggettiva di Aikon S.r.l.;
- DPC025/374 del 18.09.2025 di modifica dell'Avviso pubblico per adeguarlo alle intervenute disposizioni del Decreto Direttoriale del MASE del 10 luglio 2025, n. 209;
- DPC025/172 del 19.05.2026, di approvazione della variante progettuale di Aikon S.r.l.;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 5, c. 2 lettere c) e c-bis) dell'Avviso nella versione vigente, ove si prevede che gli interventi devono:

- lettera c) *essere ultimati non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione dei lavori si intende: 1) relativamente all'impianto addizione asservito: i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data relativa all'ultimazione dei lavori, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA); ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato; 2) relativamente all'elettrolizzatore, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato.*”;
- lettera c-bis) *entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14. Per data di entrata in esercizio s'intende: 1) relativamente all'impianto addizione asservito: i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del rilascio della licenza d'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'apertura dell'officina elettrica di cui al decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii.; ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10; 2) relativamente all'elettrolizzatore, la data della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il decreto direttoriale del MASE, n. 234/2026 nel quale viene confermato che il termine per l'ultimazione dei lavori resta fermo al 30.06.2026;



TENUTO CONTO che il Servizio DPC025 con note prot. n. 0282273/26 del 09/07/2026 e prot. n. 0298615/26 del 20/07/2026, ha richiesto al beneficiario Aikon S.r.l. le attestazioni di conclusione lavori ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico e di provvedere all'aggiornamento del sistema informativo Regis, con la documentazione per rendicontare il completamento dei progetti e il raggiungimento del Target di misura;

PRESO ATTO del riscontro fornito dal beneficiario in data 31/07/2026, agli atti con prot. n. 0315327/26 del 03/08/2026, in cui si dichiara: *“Il programma di intervento si completerà entro il mese di dicembre 2026 in considerazione degli elementi che hanno ritardato il percorso autorizzativo determinando un ritardo ulteriore per l'esercizio della sottoscrizione dei contratti di fornitura che non hanno visto il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026.”*;

DATO ATTO che dalla documentazione caricata in data 13/07/2026 sul sistema informativo Regis, nella sezione *Indicatori* nella “tile” *Indicatori Target*, non si evincono elementi che consentono di desumere conclusione dell'intervento e messa in esercizio degli impianti come stabilito dal citato art. 5 dell'avviso pubblico;

RITENUTO pertanto che la conclusione dell'intervento, prevista entro il 31/12/2026, non è compatibile con le scadenze stabilite dall'avviso pubblico, dal PNRR e dalle scadenze riconfermate dal MASE in qualità di Amministrazione titolare della Misura, con il Decreto Direttoriale n. 234/2026 del 03/07/2026;

DATO ATTO che agli atti di questo Servizio non vi sono elementi che attestano l'ottemperanza agli adempimenti stabiliti all'art. 5 dell'avviso pubblico da parte del beneficiario Aikon S.r.l.;

DATO ATTO altresì:

- che, sulla base degli elementi noti e disponibili agli atti, risultano accertate le fattispecie previste dall'Avviso pubblico, come modificato dalla determinazione, art. 18, rubricato “Revoche e rinunce”, comma 1, lettere h) e h-bis):

“1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, entro il 31 dicembre 2026 e comunque entro e non oltre l'erogazione a saldo, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento del Servizio Politica energetica e Risorse del Territorio nei seguenti casi:

...

h) mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;

h-bis) qualora non sia rispettato il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c-bis); ...”

per mancata conclusione dell'intervento e mancata entrata in esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c) dell'Avviso;

- che quanto sopra è stato notificato ad Aikon S.r.l. con nota prot. n. 0332532/26 del 20/08/2026, con cui si è contestualmente comunicato al beneficiario, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione concessa;

RITENUTO pertanto, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, per il verificarsi dei casi previsti dall'avviso e sopra menzionati di dover procedere, nei termini temporali previsti dal primo comma dell'art. 18 dell'Avviso, alla revoca in misura totale dell'agevolazione concessa;



CONSIDERATO che, a seguito della scelta di optare per la gestione decentrata dei finanziamenti previsti per la realizzazione dei progetti di cui trattasi:

- le risorse assegnate a Regione Abruzzo, non sono state trasferite al bilancio regionale ma vengono erogate direttamente dall'Amministrazione Titolare,
- alla data di adozione del presente provvedimento non risulta effettuato alcun trasferimento di risorse al beneficiario Aikon S.r.l.,

e che pertanto questa Amministrazione non ha elementi da segnalare all'Amministrazione Titolare in relazione alla necessità di esperire azioni di recupero di somme erogate;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare in misura totale al beneficiario Aikon S.r.l. l'agevolazione concessa con provvedimento DPC025/413 del 05/12/2023 per l'importo pari a € 6.400.000, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1 dell'Avviso pubblico;
2. di notificare il presente provvedimento al beneficiario delle agevolazioni in parola;
3. di trasmettere il presente provvedimento al MASE, Dipartimento Unità di Missione per il PNRR, Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, per gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale nella pagina dedicata e sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli amministrativo-contabili previsti dall'ordinamento della Regione Abruzzo ed è pubblicato sul relativo sito istituzionale.

L'estensore

MICHELA TARANTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'ufficio

ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
26.08.2026
14:09:12
GMT+02:00



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 249 AGGIORNAMENTO

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 249. Pine Energy S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza 4.439,92 kWp nel Comune di Atri e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”). Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto fotovoltaico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;



- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 249 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di PINE ENERGY S.r.l. con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025;

PRESO ATTO della comunicazione del 18/08/2026, agli atti con prot. n. 0330814/26 del 18/08/2026, nella quale:

- il titolare chiede l’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’A.U. n. 249, rilasciata alla Pine Energy S.r.l. con determinazione n. DPC025/085 del 28/02/2025, relativamente alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico da ubicarsi in Atri (TE) catastalmente individuato al foglio 2 del catasto del comune di Atri particelle 50, 168, 234, 235, 237;
- il titolare chiede di specificare che PINE ENERGY S.r.l., in qualità di promotore, manterrà altresì il titolo per completare il procedimento espropriativo per l’acquisizione delle servitù necessarie a favore di e-distribuzione (beneficiario);
- il titolare ed E-Distribuzione S.p.A. chiedono la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell’A.U. n. 249 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete, come stabilito nel preventivo di connessione medesimo accettato dal titolare, e trasfusione delle disposizioni stabilite con la predetta A.U. n. 249 relative alla costruzione ed esercizio delle opere di rete alle medesime condizioni indicate nella stessa;
- il titolare chiede che nel provvedimento di voltura non venga inserito l’obbligo di rimozione delle opere di rete e di ripristino dei luoghi per il caso di dismissione dell’impianto fotovoltaico, in quanto una volta realizzate esse saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica di proprietà di E-Distribuzione;

RILEVATO che la modifica richiesta da Pine Energy S.r.l. non è inerente agli interventi autorizzati con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 ma esclusivamente all’attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con il predetto provvedimento;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione ambientale previste dalla parte II del D.Lgs. 152/06 in quanto le aree interessate dall’impianto fotovoltaico ricadono in aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che l’assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell’intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest’ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell’impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto:

- che la modifica richiesta da Pine Energy S.r.l. in data 18/08/2026 possa essere considerata modifica non sostanziale;



- che le modifica, non essendo inerente alle opere così come autorizzate, non rientra nelle fattispecie indicate all'art. 8 dell'A.U. n. 249;

RITENUTO pertanto potersi procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione n. 249 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 e che detto aggiornamento, in virtù della specificità della modifica, debba prevedere due distinti passaggi:

- presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 249, che deve intendersi autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del solo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, e conseguente aggiornamento del relativo provvedimento tramite la presente determinazione;
- necessità di presa d'atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, comprensiva dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione medesime, deve essere trasfusa in un provvedimento separato, con il quale si provvederà, all'esito favorevole dell'istruttoria sull'istanza del 18/08/2026, alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere, con il presente provvedimento, all'aggiornamento dell'A.U. n. 249 ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la modifica non sostanziale che ridefinisce il provvedimento come “Costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237” alle medesime condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



1. Di prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 249 rilasciata a PINE ENERGY S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, come “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”)” alle medesime condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025;
2. La finalità dell'autorizzazione indicata in art. 1 dell'A.U. n. 249 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 è così integralmente sostituita:

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 4.439,92 kWp ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILI FOTOVOLTAICO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CON TRACKER MONOASSIALI) DA UBICARSI NEL COMUNE DI ATRI, PROV. TE, VIA DELL'ARTIGIANO SNC - FOGLIO 2, PARTICELLE NR. 50, 168, 234, 235 E 237.
--

3. L'art. 2 dell'A.U. n. 249 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, è così integralmente sostituito:
*“Gli impianti devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
Gli impianti, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.
La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento e alla Determinazione DPC025/085 del 28/02/2025.”*
4. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 con riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite all'impianto fotovoltaico a terra.
5. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, con riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite alle opere di connessione alla rete, è demandata all'emanazione di successivo provvedimento nel quale saranno trasfuse le disposizioni della determinazione DPC025/249 del 28/02/2025 relative alle opere connesse e con il quale, all'esito favorevole della relativa istruttoria sull'istanza pervenuta, si provvederà anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.
6. Il presente provvedimento viene notificato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
28.08.2026 11:18:02
GMT+02:00



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 265

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 265. E-Distribuzione S.p.A. Elettrodotto di connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico di Pine Energy S.r.l. autorizzato con A.U. n. 249. Presa d'atto della determinazione DPC025/284 del 28/8/2026 di modifica non sostanziale della A.U. n. 249. Trasfusione delle disposizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico di Pine Energy S.r.l. alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto (cod. rintracciabilità 389625229 "ex 349617612"). Voltura del titolo autorizzativo a E-Distribuzione S.p.A..

Proponente: E-Distribuzione S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma (RM) 00198

Sede impianto: Comuni di Atri (TE), Pineto (TE) e Roseto degli Abruzzi (TE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico di Pine Energy S.r.l., ricadenti nei Comuni di Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 "ex 349617612").

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12;



- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo:

- DPC025/085 del 28/02/2025: autorizzazione unica n. 249 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp da ubicarsi nel Comune di Atri, foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Pineto e Roseto degli Abruzzi (cod. rintracciabilità 389625229 “ex 349617612”);
- DPC025/124 del 17/04/2026: conferimento, ai sensi dell’art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., delle funzioni espropriative al Comune di Atri, con delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
- DPC025/284 del 28/8/2026: aggiornamento dell’A.U. n. 249 per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto fotovoltaico;

PRESO ATTO della comunicazione di Pine Energy S.r.l. del 18/08/2026, agli atti con prot. n. 0330814/26 del 18/08/2026, nella quale:

- il titolare chiede l’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’A.U. n. 249, rilasciata a Pine Energy S.r.l. con determinazione n. DPC025/085 del 28/02/2025, relativamente alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp (DC) alimentato dalla fonte rinnovabile fotovoltaico da ubicarsi in Atri (TE), in aree individuate nel catasto del Comune di Atri al foglio 2, particelle 50, 168, 234, 235, 237;
- il titolare chiede di specificare che Pine Energy S.r.l., in qualità di promotore, manterrà altresì il titolo per completare il procedimento espropriativo per l’acquisizione delle servitù necessarie a favore di E-Distribuzione S.p.A. (beneficiario);
- il titolare ed E-Distribuzione S.p.A. chiedono la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell’A.U. n. 249 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete, come stabilito nel preventivo di connessione medesimo accettato dal titolare, e trasfusione delle disposizioni



stabilite con la predetta A.U. n. 249 relative alla costruzione ed esercizio delle opere di rete alle medesime condizioni indicate nella stessa;

- il titolare chiede che nel provvedimento di voltura non venga inserito l'obbligo di rimozione delle opere di rete e di ripristino dei luoghi per il caso di dismissione dell'impianto fotovoltaico, in quanto una volta realizzate esse saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.;

PRESO ATTO della motivazione alla base dell'istanza, ovvero che la costruzione ed esercizio delle opere di rete come definite nel preventivo di connessione saranno di competenza del gestore di rete, come stabilito nel preventivo di connessione medesimo accettato dal titolare;

VISTA l'istanza di voltura, annessa alla comunicazione del 18/08/2026, agli atti con prot. n. 0330814/26 del 18/08/2026, con cui il titolare Pine Energy S.r.l. ed E-Distribuzione S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell'A.U. n. 249 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete, come stabilito nel preventivo di connessione accettato dal titolare;

RILEVATO che la modifica richiesta da Pine Energy S.r.l. non è inerente agli interventi autorizzati con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione ambientale previste dalla parte II del D.Lgs. 152/06 in quanto le aree interessate dall'impianto fotovoltaico ricadono nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzate con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto:

- che la modifica richiesta da Pine Energy S.r.l. in data 18/08/2026 possa essere considerata modifica non sostanziale;
- che la modifica, non essendo inerente alle opere così come autorizzate, non rientra nelle fattispecie indicate all'art. 8 dell'A.U. n. 249;

DATO ATTO che con la determinazione DPC025/284 del 28/8/2026 si è provveduto:

- al punto 1, a prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 249 rilasciata a Pine Energy S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, come “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237” alle medesime condizioni e prescrizioni della determinazione DPC025/085 del 28/02/2025;



- al punto 2, a ridefinire conseguentemente la finalità dell'A.U. n. 249 in “Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.439,92 kWp alimentato dalla fonte rinnovabile fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con tracker monoassiali) da ubicarsi nel Comune di Atri, prov. TE, Via dell'Artigiano snc - foglio 2, particelle nr. 50, 168, 234, 235 e 237”;
- al punto 5, a determinare che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, con riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite alle opere di connessione alla rete, è demandata all'emanazione di successivo provvedimento nel quale saranno trasfuse le disposizioni della determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 relative alle opere connesse e con il quale, all'esito favorevole della relativa istruttoria sull'istanza pervenuta, si provvederà anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

PRESO ATTO della determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 per le parti inerenti agli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse con modifica del tracciato nel progetto di variante, che qui si intendono richiamati e che, per gli effetti della modifica richiesta da Pine Energy S.r.l., devono intendersi parte del presente provvedimento, non venendo modificati dall'adozione del medesimo;

EVIDENZIATO quanto richiesto dal titolare dell'A.U. n. 249, nella comunicazione del 18/08/2026: “Pine Energy S.r.l., in qualità di promotore, manterrà altresì il titolo per completare il procedimento espropriativo per l'acquisizione delle servitù necessarie a favore di e-distribuzione (beneficiario)”;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che la richiesta di voltura, annessa alla comunicazione del 18/08/2026, con cui Pine Energy S.r.l. ed E-Distribuzione S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell'A.U. n. 249 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete ai sensi di quanto stabilito nel preventivo di connessione e relativa accettazione, è completa della necessaria documentazione comprensiva dell'attestazione del pagamento dei dovuti oneri istruttori;

RITENUTO pertanto di poter ritenere conclusa con esito favorevole l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza di voltura;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'adozione del provvedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, in esito a quanto stabilito con la determinazione DPC025/284 del 28/8/2026, potersi provvedere a trasfondere nel presente atto le disposizioni della determinazione DPC025/085 del 28/02/2025 relative alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico di potenza 4.439,92 kWp di Pine Energy S.r.l., alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo



preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, e contestualmente a volturare il titolo autorizzativo di cui al presente provvedimento in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Art. 1

E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma (RM), P. IVA 15844561009, C.F. 05779711000, di seguito anche "titolare", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 4.439,92 kWp DI PINE ENERGY S.R.L., AUTORIZZATO CON A.U. 249, RICADENTI NEI COMUNI DI ATRI, PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (COD. RINTRACCIABILITÀ 389625229 "EX 349617612") ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GIÀ STABILITE NELLA DETERMINAZIONE DPC025/085 DEL 28/02/2025.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Le opere sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

La società Pine Energy S.r.l., titolare dell'autorizzazione unica A.U. 249, in qualità di promotore dell'iniziativa, manterrà il titolo per completare il procedimento espropriativo riferito all'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico, per l'acquisizione delle servitù necessarie a favore di e-distribuzione (beneficiario).

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni e condizioni riferite all'elettrodotto,



indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- TIM S.p.A., nota prot. 64045 del 06/06/2024 (all. 01);
- ANAS Gruppo FSI – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – Area Gestione Rete Abruzzo, prot. CDG.ST AQ. REGISTRO UFFICIALE.U.0546966.24.06.2024 (all. 02);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|01/07/2024|0009928-P (all. 03);
- Italgas Reti – Polo Centro Adriatico, prot. F24185DEF0072 del 03-07-2024 (all. 04);
- Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Teramo, prot. n. 0328390/24 del 02/08/2024 (all. 05);
- Comune di Pineto - Area Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive, nota prot. 0022339 del 03/09/2024 (all. 06);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, nota prot. DI.S.OR. CVAS/AV/EAM84028/Prot. n° 98 (all. 07);
- A.C.A. S.p.A. nota prot. 33280/PROT del 09/12/2024 (all. 08);
- Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7255 del 21/01/2025 (prot. RA 0021534/25 del 21/01/2025), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|16/01/2025-0000614-P (all. 09);

Prima dell'inizio dei lavori delle opere connesse il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori delle opere connesse il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

Art. 4

I lavori autorizzati, riferiti ad impianto e opere connesse, devono avere inizio entro il termine stabilito nell'art. 4 della A.U. n. 249 rilasciata con determinazione DPC025/085 del 28/02/2025, definito ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, pertanto entro il termine massimo di 3 (tre) anni decorrenti dal 28/02/2025; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare la data di inizio e conclusione dei lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Atri;
- Sindaco del Comune di Pineto;
- Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:



- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione delle opere, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

**Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento

L’estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell’Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente



DARIO CIAMPONI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
28.08.2026 13:17:13
GMT+02:00



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it